



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MAZZATORTA, ADERENTI, BODEGA, BOLDI, CAGNIN, DIVINA, Paolo FRANCO, Massimo GARAVAGLIA, LEONI, MARAVENTANO, MAURO, MONTANI, MONTI, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI e VALLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2011

Disposizioni concernenti gli edifici destinati all’esercizio del culto da parte delle confessioni religiose di minoranza acattoliche e delega al Governo in materia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende disciplinare una materia di particolare rilevanza, anche alla luce dell'attuale situazione sociale mutata a seguito dei consistenti flussi migratori e del dibattito politico e culturale in atto, affrontando in maniera compiuta il tema legato alla realizzazione di edifici destinati all'esercizio dei culti acattolici ammessi.

Se le norme costituzionali riguardanti il fenomeno sociale religioso (gli articoli 7, 8, 19 e 20 della Costituzione) attribuiscono particolare rilevanza al culto è però precipuo compito del legislatore ordinario determinare la misura della libertà religiosa da assicurare in concreto distinguendo fra le diverse fedi religiose.

La realizzazione in concreto del diritto di libertà religiosa ai cittadini va indubbiamente assicurata. Occorre però ricordare che, ai sensi della nostra Carta costituzionale, il nostro è uno Stato democratico sostanzialmente e formalmente cattolico. Accanto alla confessione religiosa di maggioranza esistono altre confessioni acattoliche, alcune delle quali non hanno ancora stipulato un'intesa con il nostro Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Mentre dunque per la Chiesa cattolica vi è copertura costituzionale al riconoscimento di una posizione di particolare favore ai suoi organi, ai suoi enti e ai suoi beni, tale copertura non sussiste per le confessioni acattoliche prive di intesa con il nostro Stato. Le libertà garantite dalla Costituzione e le facoltà da esse promananti devono essere esercitate, dalle diverse confessioni, in misura diseguale poiché in tale esercizio la Costituzione ci impone di distinguere tra confessioni privilegiate e altre meno favorite dal legislatore e da qualsiasi altro potere statale.

Il legislatore costituente nel 1947 respinse la formula «Tutte le confessioni religiose sono eguali di fronte alla legge» contenuta nell'emendamento Laconi ed accolse invece quella vigente nell'articolo 8, primo comma, secondo cui «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge». Ossia la Costituzione assicura la parità del godimento della libertà ma lascia libero il legislatore di trattare diversamente le varie confessioni secondo che la necessità o l'opportunità richiedano. Il principio costituzionale cardine è dunque quello dell'eguaglianza delle varie confessioni religiose nella libertà e non nel trattamento cui esse possono essere fatte oggetto. Secondo la Costituzione per le varie confessioni religiose essere «egualmente libere» non può e non deve significare essere «eguali» cosicché in tema di eguaglianza bisogna distinguere tra eguaglianza assoluta che viene riconosciuta a tutti gli individui in materia religiosa e tra eguaglianza relativa che viene attribuita, invece, alle confessioni religiose le quali, non a caso, non sono qualificate come «eguali davanti alla legge» bensì solo come «egualmente libere davanti alla legge».

Fatta questa doverosa e spesso dimenticata premessa, occorre entrare nel merito della questione. I consistenti flussi di immigrati aderenti a fede non cattolica hanno imposto all'attenzione prima delle comunità locali e poi del legislatore il tema del modo di regolamentazione della presenza sul nostro territorio di comunità di confessione religiosa diversa da quella storicamente maggioritaria nelle nostre comunità. Alcuni studiosi di diritto islamico evidenziano che fino a qualche decennio fa le nostre comunità locali avevano a che fare con i musulmani mentre oggi invece avrebbero a che fare con l'Islam.

Non è una sottile differenza semantica: infatti, se in passato la presenza occasionale di alcuni lavoratori provenienti da Paesi di religione musulmana non aveva comportato una riflessione su come regolamentare il rapporto tra singoli individui e la comunità ospitante, oggi invece si pone il problema di regolare in concreto la presenza di comunità molto numerose che rivendicano a vari livelli il mantenimento di una loro identità culturale e religiosa contrapponendosi alla nostra. Un esempio fra tutti è la diversa interpretazione degli istituti del diritto di famiglia fornita dalle nostre norme e dal diritto islamico. Il «perimetro giuridico» della nostra Carta costituzionale è stato definito da tre anime culturali, quella cattolica, quella laico-liberale e quella socialista-comunista ed i costituenti non avevano dubbi sull'assoluta parità giuridico-culturale e sociale tra uomo e donna come proprio elemento essenziale della nostra identità. Al di là delle differenze il «perimetro giuridico» era comune, ma oggi non è più così. Le comunità musulmane vivono la contraddizione di dovere rispettare al tempo stesso le norme coraniche e la legge dello Stato. Ad esempio, la traduzione della parola famiglia in arabo coincide con il termine *harem*, parola nota in occidente, che definisce un diverso rapporto tra uomo e donna, sottolineando infatti la preminenza giuridica da parte dell'uomo rispetto alla donna. Migliaia sono i casi dai quali emerge sempre la prevalenza della legge coranica rispetto alle norme del Paese ospitante. È evidente che è giunto il momento di definire un doppio binario nella realizzazione in concreto del diritto di libertà religiosa distinguendo tra le formazioni sociali e prevedendo per le confessioni che non abbiano sottoscritto intese con lo Stato ai sensi dell'articolo della Costituzione un sistema di disposizioni normative che definiscano in maniera rigorosa e precisa le attività ed i concreti spazi di libertà sul nostro territorio.

Se nel nostro Paese partendo dalla definizione di Cavour «Libera Chiesa in li-

bero Stato» si è costruito un ordinamento di reciproco rispetto e di complementarietà tra la comunità civile e la comunità religiosa di maggioranza, ciò non appare altrettanto valido per altre confessioni religiose di minoranza. La visione politica, religiosa e culturale è indistinta nella cultura musulmana: infatti la conduzione di una comunità, da parte degli imam, non separa le responsabilità amministrative e politiche da quelle religiose e culturali.

Tale realtà risulta evidente dal concetto stesso di moschea, che in occidente viene spesso visto genericamente come un luogo destinato alla preghiera ma ciò non corrisponde alla realtà dei fatti. La moschea è il luogo dove si raduna la comunità e non può essere assimilato al concetto di chiesa così come concepito dalla tradizione cristiana, cioè come luogo consacrato destinato esclusivamente alla preghiera ed al culto. Per l'Islam «l'adunata» è la massima espressione di fede e il capo della comunità che fa riferimento a una moschea rappresenta, in sintesi, quello che per noi è il vescovo, il sindaco e il preside di una scuola. Un tutt'uno che nella nostra tradizione culturale, giuridica e sociale non ha nessuna attinenza con la realtà, appartiene ad un passato che abbiamo superato con un percorso unico nella storia culturale del mondo che è alla base del patrimonio dell'occidente.

Dietro le sacre parole «date a Dio quel che è di Dio, date a Cesare quel che è di Cesare» si è costruita la storia su cui si fonda la cultura occidentale, ma un tale concetto non esiste al di fuori del mondo occidentale! Il patrimonio giuridico è fondamento della nostra civiltà e non ha punti di convergenza con altre culture che hanno avuto un percorso diverso. Se non si tiene conto di queste considerazioni si affronta il tema della uguaglianza giuridica dei cittadini in maniera esclusivamente formale.

Quando si afferma che la moschea è un luogo necessario alla preghiera non si dice tutta la verità. Infatti, se si esamina quanto

avviene nei Paesi arabi, si può notare che il luogo destinato esclusivamente alla preghiera è la cosiddetta *musalla*, cioè un generico locale destinato alle funzioni di culto ricavato liberamente in edifici non consacrati. Altro è la moschea, che è luogo politico e simbolico di una civiltà che ha avuto un percorso di 1.400 anni in antitesi rispetto alla cultura occidentale. A sostegno di questa considerazione non pochi colgono un significato simbolico e politico nella presenza, proprio a Roma, della più grande moschea europea. Solo il caso ha portato a questa singolare coincidenza tra la capitale della cristianità e il più grande centro islamico dell'occidente?

Proprio per sottolineare la necessità di regolamentare attività ritenute fisiologiche alle pratiche religiose delle comunità religiose musulmane è apparsa necessaria la presentazione del presente disegno di legge, che va a definire la misura in concreto degli spazi di libertà religiosa individuando competenze precise in merito alla regolamentazione di luoghi di culto che hanno a volte poco a che fare con le funzioni religiose così come concepite dalla nostra cultura occidentale. Rimane sullo sfondo una considerazione che però non può più essere trascurata: il fatto stesso che all'interno di numerose moschee italiane siano state segnalate pericolose contaminazioni di matrice fondamentalista e concrete attività terroristiche, non può più far procrastinare, infatti, una disciplina legislativa che garantisca l'integrità della sovranità statale e l'ordine pubblico e la sicurezza stessa dei cittadini.

Tutto questo non fa altro che alimentare il fondato sospetto che spesso la moschea sia anche un luogo «militare» e le cronache quotidiane sono piene di fatti raccapriccianti. L'aspetto militaristico di una religione che vede nella moschea il proprio centro di aggregazione ci obbliga a promulgare norme di legge che regolino la presenza e l'attività sul nostro territorio di comunità religiose sempre più consistenti. L'esperienza di questi anni ha dimostrato che il concetto stesso

di «culto» nella tradizione islamica riveste un carattere giuridico esteriore «globale» legato a rituali molto diversi dalla nostra tradizione culturale; anche la presenza nelle moschee di attività di tipo commerciale che riprendono il concetto stesso di *suk* merita una rigorosa regolamentazione. È giunto il momento di definire regole anche in questo ambito. Se in occidente il concetto di mercato dal medioevo ad oggi si è profondamente evoluto e, conseguentemente, le norme giuridiche hanno trovato ambiti specializzati per la propria definizione, non così è avvenuto nelle comunità arabe attuali, che ancora rispecchiano situazioni legate alla nostra storia passata: ad esempio, le sagre medievali, nelle quali al commercio si associavano la festa religiosa e le attività ludiche, oggi in occidente sono casi sempre più remoti. Anche la presenza di scuole coraniche, spesso clandestine, ritenute complementari all'attività riconosciuta di diritto all'esercizio di culto, ha creato non pochi problemi interpretativi delle norme statali relative al concetto stesso di libertà religiosa e alla formazione culturale dei minori stranieri sul nostro territorio. Le stesse *madrassa*, cioè le cosiddette «scuole coraniche», non sono assimilabili, come concetto, alle nostre scuole pubbliche o private perché riassumono in sé la concezione di formazione culturale e spirituale in un rapporto inscindibile. Sarebbe come se in occidente i seminari o i conventi venissero fusi con le scuole pubbliche o private. Le considerazioni appena espresse rafforzano il convincimento di dover legiferare sul tema al nostro esame.

Per completare il quadro delle tematiche che questo disegno di legge affronta è utile fare un ulteriore esempio. È concepibile in occidente che un *ulema*, cioè un dottore della legge, possa regolare la vita anche dal punto di vista civile? La risposta è certamente negativa! Ma se tale divieto lo si impone ad un individuo di fede musulmana lo si costringe a trasgredire le leggi coraniche. È evidente che il nostro sistema giuridico è in-

conciliabile con una visione del mondo così distante, sarebbe come ammettere che i nostri giudici siano assimilati ai nostri vescovi! Si rende quindi necessario definire con precisione l'ambito di esercizio in concreto del diritto di libertà religiosa per le confessioni religiose di minoranza ben sapendo che tale disciplina dovrà trovare un coordinamento con le discipline regionali in materia di governo del territorio.

In conclusione, vogliamo fornire un altro elemento che sottolinea l'evidente inconciliabilità tra due sistemi giuridici. Il caso in questione riguarda la sottile interpretazione giuridica delle norme che fanno riferimento al diritto internazionale regolato dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, sottoscritta dall'Italia, che oggi rappresenta i principi e i valori di 171 Paesi. Ognuno di questi Paesi ritiene assolutamente inequivocabile il concetto giuridico «tutti gli uomini sono uguali davanti alla legge» (e sovente si è cercato di sottolineare che anche alcuni Paesi arabi hanno accettato questo principio), ma non si coglie l'equivoco di tale affermazione se non si traduce in arabo il termine legge.

Lo si traduce con il termine *sharia* che ha un perimetro culturale molto diverso da quello che noi intendiamo in occidente. Infatti il concetto giuridico prima esposto si legge: «tutti gli uomini sono uguali davanti alla sharia»; conseguentemente non esiste parità tra uomo e donna, la dignità individuale del minore viene mortificata, la possibilità di cambiare religione è vietata. Questa lettura ha fatto nascere una Carta dei diritti dell'uomo musulmano firmata da 45 Paesi, in netta contrapposizione con la Carta sottoscritta dall'Italia nel 1948. Risulta evidente che non siamo più in presenza di un diritto internazionale largamente condiviso ma di un diritto internazionale su due piani, quello occidentale e quello mediorientale. In conclusione, quando si parla di «cultura di riferimento», sottolineando così che in occidente non sono ammesse deroghe al patrimonio

giuridico, culturale, sociale e anche religioso dell'Europa, non si fa altro che sottolineare un divieto a cui alcune culture non possono sottrarsi apportando quale giustificazione il diritto alla libertà religiosa per esercitare pratiche e riti che in occidente abbiamo abbandonato da millenni, facendo appello alla loro Dichiarazione del Cairo sui diritti umani nell'Islam «Carta del Cairo».

Il presente disegno di legge, alla luce delle disposizioni della Costituzione, introduce nuove disposizioni per consentire un inserimento armonioso nel tessuto culturale, religioso, sociale e urbanistico delle nostre comunità dei luoghi di culto delle confessioni religiose acattoliche prive di intesa con lo Stato affidando alle regioni ed ai comuni la potestà di regolamentare i piani di edificazione e di ristrutturazione di tali edifici destinati a funzioni di culto.

Infatti, considerato quanto già espresso nelle premesse della presente relazione, la definizione di edificio destinato all'esercizio del culto può essere più ampia e complessa rispetto ai canoni propri della tradizione cristiana: conseguentemente si ritiene che tale regolamentazione dovrebbe essere demandata in dettaglio alle regioni secondo quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione, che definisce il governo del territorio quale materia di potestà legislativa concorrente tra Stato e regioni.

Il testo del disegno di legge in esame è composto di dieci articoli.

L'articolo 1 determina l'ambito di applicazione del provvedimento, ribadendo ulteriormente il concetto che la legge non si applica alla Chiesa cattolica né alle confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

L'articolo 2 prevede, in attesa di una nuova organica disciplina legislativa delle confessioni acattoliche di minoranza, che la costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto e le ristrutturazioni o i cambiamenti di destinazione urbanistico-edilizia siano ammesse solo se vengono proposte da

confessioni che hanno sottoscritto l'intesa con lo Stato italiano prevista dall'articolo 8 della Costituzione e nei limiti in cui ciò sia previsto dall'intesa.

L'articolo 3 stabilisce le modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale provvisoria che le confessioni religiose richiedenti possono ottenere presentando alle regioni un'apposita domanda corredata del progetto edilizio e del piano economico-finanziario, con l'elenco degli eventuali finanziatori italiani o esteri, sottoscritta con atto notarile da un numero di aderenti alla confessione determinato dalla regione stessa. È altresì prevista l'approvazione di tali insediamenti, mediante *referendum*, da parte della popolazione del comune interessato.

L'articolo 4 prevede che le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, redigano un piano di insediamento degli edifici dedicati ai culti ammessi, che tiene conto del reale numero di immigrati regolari legalmente residenti sul proprio territorio.

L'articolo 5 riporta un elenco di prescrizioni di natura urbanistico-edilizia alle quali le regioni devono attenersi modificando le proprie norme in materia di edifici di culto.

L'articolo 6 stabilisce che le confessioni religiose acattoliche oggetto del presente disegno di legge siano organizzate e rette da statuti conformi all'ordinamento giuridico elencando le norme ed i principi insiti nella storia repubblicana del nostro Paese e sanciti in modo indelebile dalla nostra Costituzione.

L'articolo 7 prevede una norma transitoria che stabilisce che gli edifici dedicati ai culti ammessi già esistenti si devono adeguare alle disposizioni previste dalla legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Nell'ipotesi che tale adeguamento non sia possibile, è prevista un'apposita autorizzazione regionale di carattere transitorio.

L'articolo 8 prevede una norma di diritto civile indicando le modalità e le forme di titolarità di diritti sugli edifici di culto delle confessioni religiose acattoliche.

L'articolo 9 prevede una norma penale stabilendo una sanzione di carattere penale per l'inosservanza della diffida del sindaco all'uso di edifici e immobili non autorizzati ai sensi del presente provvedimento.

L'articolo 10 riguarda le abrogazioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione della legge)

1. La presente legge si applica alle confessioni religiose diverse dalla cattolica che non hanno sottoscritto con lo Stato intese ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, di seguito denominate confessioni religiose di minoranza acattoliche.

2. Le disposizioni della presente legge non modificano nè pregiudicano le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Art. 2.

(Esercizio pubblico del culto delle confessioni religiose di minoranza acattoliche)

1. Per le confessioni religiose di minoranza acattoliche la costruzione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto, la ristrutturazione o il cambiamento di destinazione d'uso edilizio o di destinazione urbanistica di edifici al fine di esercitare in pubblico il culto acattolico sono ammessi unicamente se previsti dalle intese stipulate e sottoscritte tra la confessione e lo Stato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 ed in attesa della stipulazione delle intese previste dal medesimo comma, le confessioni religiose di minoranza acattoliche, i cui statuti organizzativi siano stati dichiarati conformi ai principi dell'ordinamento giuridico statale ai sensi dell'articolo 6 sono autorizzate, in via provvisoria ai sensi dell'articolo 3, dalla regione nel cui territorio

è ubicato l'edificio di culto, nel rispetto delle peculiarità religiose, culturali, storiche e paesaggistiche che connotano il relativo territorio.

Art. 3.

(Modalità di rilascio dell'autorizzazione regionale provvisoria per l'esercizio pubblico del culto delle confessioni religiose di minoranza acattoliche)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 2, la confessione religiosa di minoranza acattolica o l'ente esponenziale che la rappresenta secondo il suo statuto presenta alla regione nel cui territorio è ubicato l'edificio di culto, corredata del progetto edilizio, del piano economico-finanziario con indicazione anche degli eventuali contributi pubblici richiesti e dell'elenco degli eventuali finanziatori italiani o stranieri, apposita domanda sottoscritta con forme solenni dagli organi della confessione religiosa di minoranza acattolica e da un numero di propri aderenti indicato dalla regione stessa.

2. Il progetto definitivo dell'edificio di culto per il quale viene richiesta l'autorizzazione deve avere dimensioni stabilite in rapporto al numero degli aderenti alla confessione religiosa di minoranza acattolica che lo ha presentato ai sensi del comma 1 e gravitanti nel territorio della regione. Il progetto è trasmesso al sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'edificio di culto per acquisirne il parere e può essere autorizzato dalla regione solo previa approvazione da parte della popolazione del comune interessato espressa mediante *referendum* indetto secondo le disposizioni del relativo statuto comunale.

3. Per fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la regione comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio del-

l'autorizzazione di cui al presente articolo, gli estremi del progetto di cui al comma 2.

Art. 4.

(Piano regionale per gli edifici di culto)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono alla redazione del piano di insediamento dei nuovi edifici destinati all'esercizio del culto da parte delle confessioni religiose di minoranza acattoliche e di monitoraggio degli edifici esistenti.

2. Il piano di cui al comma 1 è aggiornato ogni cinque anni. I criteri, i parametri e le modalità di attuazione del piano sono stabiliti con apposita normativa regionale.

3. Le regioni trasmettono al Ministero dell'interno il piano di cui al comma 1 ed una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo.

Art. 5.

(Norme urbanistiche ed edilizie in materia di edifici di culto)

1. Le regioni, ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria di cui all'articolo 3 ed in attuazione di quanto stabilito in materia di governo del territorio dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, disciplinano con propria legge le norme urbanistiche ed edilizie per gli edifici di culto delle confessioni religiose di minoranza acattoliche.

2. Le leggi regionali di cui al comma 1 si attengono ai seguenti principi:

a) gli oneri previsti per le opere di urbanizzazione secondaria destinate ai nuovi edifici da adibire all'esercizio del culto delle confessioni religiose di minoranza acattoliche sono esclusivamente quelli riferiti agli interventi ammessi dalle intese sottoscritte ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

b) non possono essere rilasciati titoli abilitativi all'edificazione se già esiste un edificio appartenente ad altra confessione religiosa nel raggio di un chilometro o se ubicati in aree di particolare interesse storico e artistico;

c) non possono essere utilizzati in luogo aperto al pubblico strumenti per la diffusione di suoni o di immagini da parte di confessioni religiose di minoranza acattoliche, ad esclusione delle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione;

d) il piano di cui all'articolo 4 prevede norme dirette a garantire l'armonioso sviluppo edilizio nel rispetto delle tipologie edilizie tipiche del territorio interessato definite dagli strumenti urbanistici comunali e nel rispetto dei valori architettonici e ambientali, del contesto sociale, del decoro, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

e) i comuni possono, con motivata deliberazione del consiglio comunale, individuare negli strumenti urbanistici generali ambiti del proprio territorio nei quali vietare l'edificazione o la localizzazione di immobili legati al culto anche in deroga al criterio della consistenza demografica a motivo della frequentazione costante e prolungata dei luoghi.

f) è vietata la definizione di edifici e attrezzature di interesse comune per i servizi religiosi per gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

Art. 6.

(Disposizioni in merito agli statuti delle confessioni religiose di minoranza acattoliche - Delega al Governo)

1. Le confessioni religiose di minoranza acattoliche sono organizzate e rette da statuti conformi ai principi dell'ordinamento giuridico italiano e che esprimano il carattere religioso delle finalità aggregative.

2. Gli statuti di cui al comma 1 sono trasmessi dal Ministero dell'interno alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia in merito alla conformità degli stessi all'ordinamento giuridico, le quali si esprimono entro centoventi giorni dalla data di trasmissione dell'atto.

3. I ministri del culto, i formatori spirituali e le guide di culto appartenenti alle confessioni religiose di minoranza acattoliche, al fine dell'esercizio delle proprie funzioni, sono tenuti ad iscriversi nel registro istituito ai sensi del comma 4.

4. Il Ministro dell'interno, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro per l'iscrizione dei ministri del culto, dei formatori spirituali e delle guide di culto appartenenti alle confessioni religiose di minoranza acattoliche che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione e determina le modalità di tenuta, aggiornamento e vigilanza sul registro medesimo.

5. L'iscrizione nel registro di cui al comma 3 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) maggiore età;

c) non essere stati condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato. Il Ministro dell'interno può chiedere il parere del Consiglio di Stato in caso di dubbi motivati sulla sussistenza dei prescritti requisiti.

6. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante, ai fini della conformità all'ordinamento giuridico, i requisiti generali degli statuti delle confessioni religiose di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esplicito riconoscimento della democraticità dello Stato italiano;

b) divieto di ogni pratica religiosa contraria al buon costume e attività collegata o collegabile alla dottrina dell'occultismo;

c) rispetto della vita e della salute dell'uomo e della donna in tutte le sue forme e rispetto dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione;

d) esplicito riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, in conformità ai principi costituzionali e, in particolare, all'articolo 29 della Costituzione, nonché ai principi stabiliti dall'ordinamento giuridico, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176;

e) divieto di svolgimento di attività non strettamente collegate all'esercizio del culto negli edifici autorizzati ai sensi della presente legge; tale divieto comprende anche le attività di istruzione e di formazione e le attività culturali e commerciali a qualunque titolo esercitate;

f) divieto dell'uso di lingue diverse da quella italiana in tutte le attività pubbliche che non siano strettamente collegate all'esercizio del culto;

g) riconoscimento agli aderenti alla confessione religiosa del rispetto delle libertà costituzionali e dei diritti inviolabili della persona all'interno delle rispettive comunità;

h) riconoscimento dell'eguaglianza morale e giuridica tra uomo e donna come prevista dall'articolo 29 della Costituzione;

i) l'abbigliamento indossato in conformità a precetti religiosi della confessione deve consentire ai soggetti abilitati l'identificazione della persona.

7. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 6 è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro un mese dalla data della trasmissione.

8. Il Ministro dell'interno può disporre lo scioglimento delle confessioni religiose di minoranza acattoliche di cui all'articolo 1 se l'azione delle stesse è in contrasto con il rispettivo statuto o con la legge dello Stato ovvero per motivi di sicurezza nazionale.

Art. 7.

(Disciplina transitoria in materia di edifici di culto delle confessioni religiose di minoranza acattoliche)

1. Le confessioni religiose di minoranza acattoliche rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, adeguano alle prescrizioni della medesima i rispettivi edifici destinati all'esercizio del culto, assicurando il rispetto dei valori architettonici e ambientali, del contesto sociale, del decoro, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana.

2. Qualora non sia possibile procedere all'adeguamento previsto dal comma 1, i medesimi edifici sono soggetti ad apposita autorizzazione regionale che ne stabilisce il carattere transitorio ai fini della destinazione urbanistica ed edilizia. L'autorizzazione regionale viene comunicata al sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'edificio anche ai fini dell'accertamento della conformità dei locali ai criteri di sicurezza e igienico-sanitari definiti con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute.

Art. 8.

(Disposizioni in ambito civilistico)

1. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto debbono essere intestati alle confessioni religiose di minoranza acattoliche secondo il regime della proprietà privata.

2. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su tali immobili sono assoggettati a previa autorizzazione della regione.

3. Le associazioni con fine di religione o culto o i gruppi religiosi o comunità di persone in qualsiasi forma costituite appartenenti a confessioni acattoliche non possono risultare titolari di diritti reali su beni immobili che le stesse confessioni religiose utilizzino per il perseguimento dei loro fini religiosi e culturali e non possono riunirsi per l'esercizio del culto in locali di edifici non autorizzati ai sensi della presente legge.

Art. 9.

(Disposizioni in ambito penalistico)

1. In mancanza di autorizzazione regionale provvisoria di cui all'articolo 3 il sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'immobile può diffidare il ministro di culto o i promotori della riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico a non tenere riunioni religiose in edifici non autorizzati.

2. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 1 il ministro di culto o i promotori della riunione soggiacciono alle pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

3. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata diffida inosservata dispone la confisca degli edifici che, per effetto della confisca, sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è ubicato l'edificio. La sentenza definitiva è titolo per l'immediata trascrizione nei registri immobiliari.

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. In tutto l'ordinamento giuridico vigente le espressioni «culti ammessi» e «confessioni acattoliche» ovunque ricorrano sono sostituite dalla seguente «confessioni religiose di minoranza acattoliche».

